

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV} N. 5

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DELL'ACCOMPAGNAMENTO COATTIVO

NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO

BOSSI

in qualità di persona informata sui fatti,
nell'ambito del procedimento penale n. 1336/96 mod. 44

TRASMESSA DALLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA DI BRESCIA

il 22 agosto 1996

Pervenuta alla Presidenza il 28 agosto 1996

*All'onorevole Presidente
della Camera dei Deputati
Roma*

Ai sensi degli articoli 68, comma 2, della Costituzione, 3, comma 1, decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357, 377 e 133 codice procedura penale si richiede l'autorizzazione a disporre l'accompagnamento coattivo presso questo Ufficio per rispondere in qualità di persona informata sui fatti per cui si procede nell'ambito del procedimento penale n. 1336/96 modello 44, dell'onorevole Umberto Bossi, deputato al Parlamento italiano.

I fatti sui quali si fonda la presente richiesta possono così essere brevemente riassunti.

In data 12 agosto 1996 la DIGOS della Questura di Brescia trasmetteva alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brescia una segnalazione relativa ad un articolo di stampa pubblicato sul quotidiano *il Corriere della Sera* riportante una intervista rilasciata dall'onorevole Umberto Bossi al giornalista Fabio Cavalerà.

Nell'intervista l'onorevole Bossi dichiarava di essere in possesso di un documento contenente una deposizione di tale colonnello Ciera, appartenente al Dipartimento «D» del SISMI, resa al Comitato Parlamentare di controllo sull'operato dei Servizi Segreti, deposizione nella quale, tra l'altro, l'ufficiale riferiva di un progetto del SISMI relativo ad un attentato da compiere nella sede di una banca di una città del Nord, per attribuirne le responsabilità alla Lega Nord.

A seguito della suddetta segnalazione questo Ufficio, con provvedimento del Procuratore della Repubblica del 13 agosto 1996, apriva un procedimento penale a carico di ignoti per i reati di cui agli articoli 270-bis, 323, 328, 476, 656 codice penale.xe

Nell'ambito delle indagini preliminari venivano sentite, in qualità di persone informate sui fatti, il giornalista Fabio Cavalerà del *Corriere della Sera* - autore dell'articolo pubblicato il 12 agosto 1996 - ed il giornalista Daniele Vimercati, pre-

sente alla intervista resa dall'onorevole Bossi al Cavalerà l'11 agosto 1996.

Al fine di meglio chiarire il senso delle affermazioni rese dall'onorevole Bossi nel suddetto articolo, anche alla luce di quanto dallo stesso dichiarato in varie interviste rese agli organi di informazione nei giorni 12, 13, 14 e 15 agosto (interviste nelle quali il parlamentare sostanzialmente «smentiva» quanto riportato dal *Corriere della Sera* il 12 agosto 1996), si rendevano necessari, da una parte l'acquisizione del documento richiamato dall'onorevole Bossi al fine di verificarne la paternità ed il contenuto dovendosi lo stesso considerare corpo di reato o comunque cosa pertinente ai reati ed utile all'accertamento dei fatti per i quali si procede, dall'altra l'audizione dello stesso Bossi quale persona informata sui fatti.

A tal fine con provvedimento del 13 agosto 1996, notificato in pari data a mani dell'onorevole Bossi, il parlamentare veniva invitato ad esibire la documentazione in suo possesso nonché a presentarsi quale persona informata sui fatti ex articolo 377 codice procedura penale in data 16 agosto 1996 dinanzi al P.M. procedente.

In sede di notifica dell'atto l'onorevole Bossi si rifiutava di consegnare il documento richiesto «riservandosi» di trasmetterlo nei giorni successivi alla Autorità giudiziaria procedente (vds. relazione di servizio DIGOS Brescia del 14 agosto 1996).

Si fa rilevare infine come, alla data odierna, l'onorevole Bossi non abbia trasmesso il documento surrichiamato.

In data 16 agosto 1996, l'onorevole Bossi non si presentava dinanzi a questo P.M. peraltro senza addurre alcun legittimo impedimento così come previsto dall'articolo 377 codice procedura penale.

Si provvedeva quindi a nuova citazione del parlamentare per il giorno 19 agosto 1996 notificando il relativo decreto in data 17 agosto 1996 a mani dello stesso onorevole Bossi.

Anche in tale circostanza l'onorevole Bossi non si presentava dinanzi alla A.G. senza addurre alcun legittimo impedimento.

Alla luce delle suesposte circostanze il sottoscritto sostituto procuratore dottor Silvio Bonfigli:

1) rilevata la assoluta necessità di assumere l'onorevole Umberto Bossi quale persona informata sui fatti nonché di acquisire il documento in suo possesso richiamato nell'intervista dell'11 agosto 1996, indispensabile per l'ulteriore corso delle indagini trattandosi di corpo di reato o comunque cosa pertinente ai reati per i quali si procede ed utile ai fini dell'indagine;

2) considerata l'esigenza di acquisire l'anzidetto documento al fine di verificarne il contenuto nonché di risalire, ove possibile, alla paternità dello stesso;

3) considerato che l'onorevole Bossi, membro del Parlamento italiano, citato a comparire dinanzi al P.M. di Brescia ai sensi dell'articolo 377 codice procedura penale dapprima in data 16 agosto 1996 e successivamente in data 19 agosto 1996 non si è presentato senza addurre alcun legittimo impedimento.

Visti gli articoli 68, comma 2, della Costituzione, 3, comma 1, decreto-legge 10 luglio 1996, n. 357, 377 e 133 codice procedura penale,

richiede

l'autorizzazione ad eseguirsi l'allegato decreto di accompagnamento coattivo dell'

onorevole Umberto Bossi nato a Cassago Magnago (VA) il 19 settembre 1941, residente in Gemonio (VA) via Verbanio n. 11, presso gli uffici di questa Procura della Repubblica in qualità di persona informata sui fatti.

(Si omette l'elenco degli atti allegati).

Segnalazione DIGOS di Brescia del 12 agosto 1996 ed atti allegati.

Richiesta esibizione atti e citazione ex articolo 377 codice procedura penale del 13 agosto 1996 con relata di notifica.

Nota Digos Brescia del 14 agosto 1996.

P.V. s.i.t. rese da Cavallera Fabio Antonio al P.M. di Brescia il 14 agosto 1996.

P.V. s.i.t. rese da Vimercati Daniele al P.M. di Brescia il 16 agosto 1996.

Decreto di citazione di persone informate sui fatti ex articolo 377 codice procedura penale del 16 agosto 1996 con relata di notifica.

P.V. s.i.t. rese da Rivolta Donata al P.M. di Brescia il 19 agosto 1996.

P.V. s.i.t. rese da Boatti Giorgio al P.M. di Brescia il 19 agosto 1996.

Decreto di accompagnamento coattivo emesso il 19 agosto 1996.

Brescia, 19 agosto 1996.

Il procuratore della Repubblica

Silvio Bonfigli, sost.

Visto, il procuratore della Repubblica

Giancarlo Tarquini